



Università degli Studi del Sannio
Unita Organizzativa "Personale Docente e Ricercatori"
Procedura di valutazione comparativa Prima Fascia - Bando

IL RETTORE

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, numero 382;

VISTA la Legge 9 maggio 1989, numero 168;

VISTO lo Statuto della Università degli Studi del Sannio, emanato con Decreto Rettoriale 13 giugno 2012, numero 781, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 3 luglio 2012, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, numero 241 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca 4 ottobre 2000 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale sono stati rideterminati e aggiornati i settori scientifico-disciplinari;

VISTA la Legge 3 luglio 1998, numero 210;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, numero 196 e il Decreto Legislativo del 18 maggio 2018, n. 51 in attuazione della Direttiva UE 680/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;

VISTA la Legge 15 aprile 2004, numero 106;

VISTA la Legge 4 novembre 2005, numero 230 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, numero 252, con il quale è stato emanato il *"Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico"*;

VISTO il Decreto Legge 21 giugno 2013, numero 69, ed in particolare l'articolo 42, che ha stabilito tra l'altro, l'abrogazione dell'obbligo di presentazione del certificato di idoneità fisica per la assunzione nel pubblico impiego previsto dall'articolo 2, comma 1, numero 4) del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, che contiene *"Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento"* e che disciplina la *"Delega al Governo per incentivare la qualità e la efficienza del sistema universitario"*, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca del 29 luglio 2011, n. 336, con il quale, in attuazione dell'articolo 15 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono stati determinati i settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, successivamente rideterminati con i DD.MM. del 12 giugno 2012, n. 159 e del 30 ottobre 2015, n. 855;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, numero 232, con il quale è stato emanato il *"Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell'articolo 8, commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240"*;

VISTA la delibera del Consiglio Direttivo dell'ANVUR del 13 settembre 2016, n. 132;

VISTO il Decreto Ministeriale del 120 maggio 2023, n. 456 che definisce le *"tabelle di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240"*;

VISTO il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 49, relativo alla *"Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5"*;

VISTO l'art. 15 della L. 240/2010 così come sostituito dall'art. 14, comma 6 bis, del Decreto 30 aprile 2022, n. 36 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79), il quale prevede che *"entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il*



Università degli Studi del Sannio
Unita Organizzativa "Personale Docente e Ricercatori"
Procedura di valutazione comparativa Prima Fascia - Bando

Ministro, con proprio decreto di natura non regolamentare, su proposta del Consiglio universitario nazionale (CUN), definisce, secondo criteri di affinità e attinenza scientifica, formativa e culturale, i gruppi scientifico-disciplinari e le relative declaratorie" nonché "...provvede anche alla riconduzione dei settori scientifico-disciplinari ai gruppi scientifico-disciplinari...";

VISTO l'articolo 14, comma 6-ter, del suddetto Decreto Legge, il quale prevede che "...a decorrere dalla data di adozione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-bis del presente articolo, i riferimenti ai settori concorsuali ed ai macrosettori concorsuali contenuti in disposizioni legislative e regolamentari si intendono riferiti ai gruppi scientifico-disciplinari...";

VISTO il D.M. 2 maggio 2024, n. 639, che, ai sensi dell'articolo 15 della L. 240/2010 così come modificato dal DL 36/2022 convertito dalla legge 79/2022, ha definito i nuovi Gruppi Scientifico Disciplinari e i nuovi Settori Scientifico Disciplinari di cui si deve tener conto, tra l'altro, ai fini dell'attivazione delle procedure ai sensi degli articoli 18 e 24 della L. 240/2010;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 4 aprile 2016, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni, "Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222 concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari", a norma dell'articolo 16 della legge 240/2010;

VISTA la Legge dell'11 dicembre 2016, n. 232 relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, ed in particolare l'art.1, commi 314-337, il quale ha istituito il "Fondo per il finanziamento dei Dipartimenti universitari di eccellenza" con uno stanziamento di 271 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 al fine di "... incentivare l'attività dei Dipartimenti delle università statali che si caratterizzano per l'eccellenza nella qualità della ricerca e nella progettualità scientifica, organizzativa e didattica, nonché con riferimento alle finalità di ricerca di «Industria 4.0»...";

VISTA la nota del MUR del 28 dicembre 2022, n. 15659, con la quale è stato comunicato l'esito della valutazione dei Dipartimenti candidati al finanziamento nell'ambito dei "Dipartimenti di eccellenza per il periodo 2023-2027" (L.232/2016, art. 1 commi 314-337);

CONSIDERATO che il Dipartimento di Ingegneria di questo ateneo ha avuto accesso al finanziamento;

CONSIDERATO che le risorse disponibili per il reclutamento di personale nell'ambito del "Dipartimento di Eccellenza" 2023-2027 - Dipartimento di Ingegneria, al netto del cofinanziamento, sono le seguenti:

| Ruolo | Procedura | Punti organico |
|------------------------|---------------------------------------|----------------|
| n.1 Prof. I fascia | art. 18 comma 4 L. 240/2010 (esterno) | 1,00 |
| n.3 RTT | Art. 24 L. 240/2010 | 1,95 (0,65*3) |
| n. 2 collaboratori PTA | | 0,50 (0,25*2) |

VISTO il "Piano Triennale di fabbisogno del personale Anni 2025-2027" approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20 dicembre 2024 e parzialmente modificato ed integrato dal medesimo Consiglio nella seduta del 22 luglio 2025, previo parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 21 luglio 2025, il quale prevede, tra l'altro, la seguente assunzione:

| N. | Ruolo | Dipartimento | Data Assunzione presunta | Punti Organico | Imputazione |
|----|----------------|--------------|--------------------------|----------------|--------------------------------------|
| 1 | Prof. I fascia | DING | 16.12.2025 | 1,00 | Dipartimento di Eccellenza 2023-2027 |



Università degli Studi del Sannio
Unita Organizzativa "Personale Docente e Ricercatori"
Procedura di valutazione comparativa Prima Fascia - Bando

VISTO il "Regolamento per la disciplina, delle chiamate dei professori di prima e di seconda fascia, ai sensi degli articoli 18 e 24, commi 5 e 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dell'articolo 1, comma 9, della Legge 4 novembre 2005, n. 230", il quale prevede, tra l'altro, che:

- ⌚ i "...Dipartimenti, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno di personale ed entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili in bilancio e assegnate dal Consiglio di Amministrazione, possono proporre, anche al fine di garantire il raggiungimento dei "requisiti di docenza di ruolo" richiesti dalla normativa vigente per la attivazione annuale dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale che configurano l'offerta formativa, la copertura di posti di professore di prima e di seconda fascia ...";
- ⌚ i "...Consigli di Dipartimento, sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale, deliberata a maggioranza assoluta dei componenti, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera i), dello Statuto, approvano le proposte di copertura di posti, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, per le procedure di chiamata dei professori di prima fascia, e dei professori di prima e di seconda fascia, per le procedure di chiamata di professori di seconda fascia ...";
- ⌚ sulle "...proposte approvate dai Consigli di Dipartimento delibera, in via definitiva, il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico ...";

VISTA la deliberazione assunta nella seduta 16 settembre 2025, con la quale, il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria di questo ateneo, nell'ambito del Progetto "Dipartimenti di Eccellenza 2023-2027", ha proposto la copertura di un posto di professore di prima fascia, mediante l'attivazione di una procedura di cui all'articolo 18, comma 4, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, indicando tutti gli elementi necessari alla sua indizione, e che richiede l'impegno di 1,00 punto organico, come di seguito specificato:

- ⌚ Gruppo Scientifico Disciplinare **08/CEAR-03 "Infrastrutture e Sistemi di Trasporto, Estimo e Valutazione"**, Settore Scientifico Disciplinare **CEAR-03/A "Strade, Ferrovie e Aeroporti"**, corrispondente al Settore Concorsuale 08/A3 **"Infrastrutture e Sistemi di Trasporto, Estimo e Valutazione"**, Settore Scientifico Disciplinare **ICAR/04 "Strade, Ferrovie e Aeroporti"**;

VISTO il Decreto Direttoriale del 18 settembre 2025, numero 285, adottato per motivi di necessità e urgenza, con il quale il Direttore del Dipartimento di Ingegneria, acquisito il parere dei Consigli di Studio, ha definitivamente approvato la suddetta proposta di attivazione di numero 1 posto di professore di prima fascia, mediante attivazione di una procedura con le modalità previste dall'articolo 18, comma 4, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, indicando tutti gli elementi necessari alla sua indizione, e che richiede l'impegno di 1,00 punto organico, per le esigenze del suddetto Gruppo Scientifico Disciplinare nell'ambito del Progetto "Dipartimenti di Eccellenza 2023-2027";

VISTA la deliberazione assunta nella seduta del 24 settembre 2025, con la quale il Consiglio di Amministrazione, previo parere espresso dal Senato Accademico nella seduta del 23 settembre 2025, ha, tra l'altro, autorizzato:

- ⌚ l'attivazione di **numero una** procedura di selezione, per la copertura di un posto di professore di prima fascia, mediante l'attivazione di una procedura di cui all'articolo 18, comma 4, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria, nell'ambito e a valere sulle risorse del Progetto "Dipartimenti di Eccellenza 2023-2027" (1,00 "punti organico"), come di seguito specificato:
 - ✓ Gruppo Scientifico Disciplinare **08/CEAR-03 "Infrastrutture e Sistemi di Trasporto, Estimo e Valutazione"**, Settore Scientifico Disciplinare **CEAR-03/A "Strade, Ferrovie e Aeroporti"**, corrispondente al Settore Concorsuale 08/A3 **"Infrastrutture e Sistemi di Trasporto, Estimo e Valutazione"**, Settore Scientifico Disciplinare **ICAR/04 "Strade, Ferrovie e Aeroporti"**;
- ⌚ l'utilizzo del "budget di costo", stimato per lo scorso del corrente anno, tenuto conto della data di assunzione del predetto docente a decorrere dal 16 dicembre 2025, nell'importo lordo omnicomprensivo pari ad € 4.624,86, mediante la sua imputazione alle pertinenti voci COAN



Università degli Studi del Sannio
Unita Organizzativa "Personale Docente e Ricercatori"
Procedura di valutazione comparativa Prima Fascia - Bando

del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione Annuale per l'Esercizio 2025 (COAN ANTICIPATA 12863/2025), e, in particolare, sui fondi del progetto denominato "*Dipartimenti di eccellenza 2023-2027*", individuato nel sistema UGOV con la codifica "**DIP_ECC_2023_2027**", come di seguito specificato:

- ✓ CA.04.43.01.01.01, denominata "*Stipendi ed altri assegni fissi al personale docente e ricercatore*", per un importo pari ad € 3.371,50;
- ✓ CA.04.43.01.01.02, denominata "*Oneri previdenziali a carico Ente su assegni fissi personale docente e ricercatore*", per un importo pari ad € 966,78;
- ✓ CA.04.43.01.01.03, denominata "*Oneri IRAP su assegni fissi personale docente e ricercatore*", per un importo pari ad € 286,58;
- in ogni caso, il Rettore, sin da ora, ad adottare tutti i provvedimenti connessi e conseguenti, ricorrendo alle procedure di urgenza previste e disciplinate dalle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari, qualora il rispetto dei tempi previsti dalle vigenti disposizioni normative in materia di utilizzo delle risorse destinate al reclutamento di personale, non consenta di seguire l'iter procedurale ordinario,

D E C R E T A

Articolo 1 Procedura comparativa

1. E' indetta, presso la Università degli Studi del Sannio, la procedura comparativa, ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, **riservata a coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio quale professore ordinario di ruolo, professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero non sono stati iscritti a corsi universitari presso la Università degli Studi del Sannio**, per la copertura, mediante chiamata, di un posto di professore di prima fascia, **nell'ambito del Progetto "Dipartimenti di Eccellenza 2023-2027"**, come di seguito specificato:

Codice Concorso 24/2025

| Dipartimento che ha proposto l'attivazione della procedura | Dipartimento di Ingegneria |
|--|---|
| Gruppo Scientifico Disciplinare - DM 639/2024 | 08/CEAR-03 "Infrastrutture e Sistemi di Trasporto, Estimo e Valutazione" |
| Settore Scientifico – Disciplinare - DM 639/2024 | CEAR-03/A "Strade, Ferrovie e Aeroporti" |
| Settore Concorsuale - DM 855/2015 | 08/A3 "Infrastrutture e Sistemi di Trasporto, Estimo e Valutazione" |
| Settore Scientifico – Disciplinare - DM 855/2015 | ICAR/04 "Strade, Ferrovie e Aeroporti" |
| Fascia | Prima |
| Numeri dei posti | 1 |
| Specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere | Il professore sarà chiamato a svolgere Attività di ricerca e di didattica e di aggiornamento scientifico con riferimento alle discipline del Settore Scientifico Disciplinare CEAR - 03/A – Strade, Ferrovie e Aeroporti. Attività di servizio agli studenti inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché di verifica dell'apprendimento di cui al c. 2 dell'art. 6 della L. 30/12/2010, n. 240. |
| Tipologia di impegno didattico | Il professore dovrà svolgere attività didattica con riferimento alle discipline afferenti al |



Università degli Studi del Sannio
Unita Organizzativa "Personale Docente e Ricercatori"
Procedura di valutazione comparativa Prima Fascia - Bando

| | |
|---|--|
| | <p>Settore Scientifico Disciplinare CEAR - 03/A – Strade, Ferrovie e Aeroporti. Egli dovrà inoltre essere impegnato in attività di assistenza agli studenti anche nello svolgimento di Tesi di Laurea con riferimento alle discipline del Settore nei Corsi di Laurea in Ingegneria Civile.</p> |
| Tipologia di impegno scientifico | Il professore svolgerà attività di ricerca propria del Settore Scientifico Disciplinare CEAR - 03/A – Strade, Ferrovie e Aeroporti. |
| Numero massimo di pubblicazioni | 12 (dodici) |
| Indicazione degli standard di valutazione definiti in conformità a quanto definito dal D.M. 4/8/2011, n. 344 e dagli artt. 4, 5 e 6 del "Regolamento per la disciplina delle chiamate dei professori di prima e seconda fascia, ai sensi degli articoli 18 e 24, commi 5 e 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dell'articolo 1, comma 9, della Legge 4 novembre 2005, n. 230", cui la Commissione dovrà attenersi, in riferimento a: <ul style="list-style-type: none">a) Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche;b) Attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e prova didattica;c) Attività gestionali, organizzative e di servizio. | Criteri generali di valutazione previsti dagli artt. 4, 5 e 6 del "Regolamento per la disciplina delle chiamate dei professori di prima e seconda fascia, ai sensi degli articoli 18 e 24, commi 5 e 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dell'articolo 1, comma 9, della Legge 4 novembre 2005, n. 230". |
| Punteggi massimi attribuibili: <ul style="list-style-type: none">a) Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche;b) Attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e prova didattica;c) Attività gestionali, organizzative e di servizio. | <ul style="list-style-type: none">a) 35;b) 45;c) 20. |
| Prova didattica | Non obbligatoria e non richiesta per coloro che già rivestono la qualifica di professore universitario di Prima e di Seconda fascia e di Ricercatore Universitario a tempo Indeterminato. Per coloro che non rivestono la suddetta qualifica, la prova didattica si svolgerà nel Settore Scientifico Disciplinare CEAR - 03/A – Strade, Ferrovie e Aeroporti. |
| Sede di servizio | Dipartimento di Ingegneria |

Questo Ateneo si riserva la facoltà di revocare il bando di concorso, di sospendere o revocare le procedure ovvero di sospendere o non procedere alla chiamata o nomina dei vincitori in ragione di circostanze attualmente non valutabili né prevedibili, nonché in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impediscono, in tutto o in parte, l'assunzione di personale presso le università.

Articolo 2
Requisiti soggettivi per la ammissione alla procedura



Università degli Studi del Sannio
Unita Organizzativa "Personale Docente e Ricercatori"
Procedura di valutazione comparativa Prima Fascia - Bando

2. Alla procedura di valutazione comparativa di cui all'articolo 1 del presente Decreto Rettoriale possono partecipare:
 - a) gli studiosi che abbiano conseguito la abilitazione scientifica nazionale per la prima fascia ai sensi dell'articolo 16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, in corso di validità, per il settore concorsuale, corrispondente al gruppo scientifico disciplinare oggetto del presente bando, secondo la rideterminazione del Decreto Ministeriale del 2 maggio 2024, numero 639;
 - b) i soggetti che abbiano conseguito la idoneità per la I fascia ai sensi della Legge 3 luglio 1998, n. 210, limitatamente al periodo di durata della stessa, in un settore scientifico disciplinare compreso nel settore concorsuale corrispondente al gruppo scientifico-disciplinare oggetto del presente bando, secondo la rideterminazione del Decreto Ministeriale del 2 maggio 2024, numero 639;
 - c) i professori già in servizio presso altre istituzioni universitarie nella fascia corrispondente a quella per la quale è stato emanato il bando di selezione;
 - d) gli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o di insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quello oggetto della procedura, sulla base di tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro della Istruzione, Università e della Ricerca con proprio Decreto, sentito il Consiglio Universitario Nazionale.
3. Non possono partecipare alla procedura comparativa di cui al presente articolo coloro i quali, abbiano un rapporto di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un professore che afferisce al Dipartimento che ha richiesto la copertura del posto o che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
4. Non possono partecipare, altresì, alla procedura di valutazione comparativa:
 - a) coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
 - b) coloro che non possiedono l'idoneità fisica all'impiego;
 - c) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
 - d) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, lettera d), del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli Impiegati Civili dello Stato, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni;
 - e) coloro che hanno riportato condanne penali che impediscono l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego;
 - f) **coloro che nell'ultimo triennio hanno prestato servizio quale professore ordinario di ruolo, professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), o sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero sono stati iscritti a corsi universitari presso la Università degli Studi del Sannio.**
5. I requisiti di ammissione, a pena di esclusione dalla procedura, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.
6. La Università degli Studi del Sannio garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e per il trattamento sul posto di lavoro.

Articolo 3
Domande di ammissione alla procedura

1. La domanda di partecipazione alle procedure di selezione oggetto del presente bando di concorso, unitamente ai relativi allegati, deve essere presentata, **a pena di esclusione, entro il termine perentorio di 20 giorni, che inizia a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.**



Università degli Studi del Sannio
Unita Organizzativa "Personale Docente e Ricercatori"
Procedura di valutazione comparativa Prima Fascia - Bando

La domanda, unitamente ai relativi allegati richiesti ai fini della partecipazione alla procedura, deve essere presentata, a pena di esclusione, mediante l'utilizzo della procedura telematica disponibile al seguente indirizzo web:
<https://unisannio.selezioneconcorsi.it/>.

2. Il candidato dovrà compilare lo specifico modulo on line secondo le istruzioni riportate nell'ALLEGATO 1 che costituisce parte integrante del presente bando.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione. Pertanto eventuali domande pervenute con altre modalità non verranno prese in considerazione.
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti è privo di effetto.
L'Amministrazione e chi per essa non assumono alcuna responsabilità per eventuali disguidi tecnici o imputabili a terzi, forza maggiore o caso fortuito, si consiglia pertanto di inoltrare la domanda con congruo anticipo.
La procedura di compilazione e di invio telematico della domanda dovrà essere completata entro le ore 23.59 del ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente Decreto Rettoriale all'Albo On-Line di Ateneo.
Allo scadere del termine utile stabilito per la presentazione, il sistema non permetterà più l'accesso e il conseguente invio della domanda telematica.
3. Nella domanda di ammissione alla procedura di selezione oggetto del presente bando di concorso, il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevoli delle sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 del predetto D.P.R. n. 445/2000 in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
- a) cognome e nome;
 - b) luogo e data di nascita;
 - c) la propria cittadinanza;
 - d) il possesso della idoneità fisica all'impiego;
 - e) il godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;
 - f) di non avere riportato condanne penali che impediscono l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego o le eventuali condanne riportate, indicando gli estremi della relativa sentenza;
 - g) di non avere procedimenti e/o processi penali pendenti o gli eventuali procedimenti e/o processi pendenti, indicando gli estremi;
 - h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per insufficiente rendimento, di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, lettera d), del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3, e successive modifiche e integrazioni, nonché di non essere stato licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo ovvero per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti;
 - i) di non avere un rapporto di parentela o affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento che ha richiesto la attivazione della procedura di valutazione comparativa per il reclutamento del ricercatore a tempo determinato ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione della Università degli Studi del Sannio, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera c), della Legge 30 dicembre 2010, numero 240;
 - j) la iscrizione nelle liste del comune di appartenenza ovvero l'eventuale motivo di non iscrizione;
 - k) la posizione nei riguardi degli obblighi militari, nel caso in cui sia cittadino italiano di sesso maschile;
 - l) l'adeguata conoscenza della lingua italiana, nel caso in cui sia cittadino straniero;



Università degli Studi del Sannio
Unita Organizzativa "Personale Docente e Ricercatori"
Procedura di valutazione comparativa Prima Fascia - Bando

- m) il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'articolo 2 del presente bando;
- n) che quanto riportato nel curriculum vitae allegato alla domanda, di cui ne costituisce parte integrante, corrisponde al vero e di essere in possesso di tutti i titoli in esso riportato;
- o) che le pubblicazioni presentate, mediante inserimento nell'apposita applicazione informatica ed elencate nel curriculum vitae, sono conformi all'originale;
- p) che per le pubblicazioni sono stati assolti gli obblighi relativi al deposito legale previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 31.08.1945 n. 660 ovvero dagli articoli 6 e 7 del D.P.R. 03.05.2006, n. 252 – Regolamento di attuazione della L. 15/04/2006, n. 106 (in vigore dal 2 settembre 2006);
- q) che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero non sono stati iscritti a Corsi di Studio presso la Università degli Studi del Sannio;
- r) che i titoli allegati alla domanda di partecipazione, inseriti nell'apposita applicazione informatica, sono conformi all'originale.

4. **Per i candidati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a)**, del presente bando, il candidato deve dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche e integrazioni, il conseguimento della Abilitazione Scientifica Nazionale ai sensi dell'articolo 16 della Legge 30 dicembre 2010, numero 240, con l'indicazione della fascia di docenza, del settore concorsuale e dell'anno/tornata di conseguimento;
5. **Per i candidati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b)**, del presente bando, il candidato deve dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche e integrazioni, tutte le indicazioni relative alla istituzione universitaria e alla struttura didattica presso le quali è stata svolta la procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un professore di prima fascia al termine della quale il candidato ha conseguito la idoneità, al settore scientifico-disciplinare ricompreso nel settore concorsuale corrispondente al gruppo scientifico disciplinare per il quale è stata indetta la procedura, agli estremi del bando di concorso e della pubblicazione sia dell'avviso di indizione della procedura che del provvedimento di approvazione dei relativi atti nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale.
6. **Per i candidati che presentano i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c)**, del presente bando, il candidato deve dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche e integrazioni, il servizio di ruolo prestato in altra istituzione universitaria con la specifica indicazione della qualifica ricoperta e della decorrenza dell'inquadramento nel predetto ruolo.
7. **Per i candidati che presentano i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d)**, del presente bando, il candidato deve dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche e integrazioni, lo svolgimento di attività di ricerca o di insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quella oggetto del presente bando, sulla base delle tabelle di corrispondenza previste dal Decreto del Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca.
8. Alla domanda di partecipazione alla procedura di selezione il candidato deve allegare, secondo le modalità previste dal presente bando di concorso, la seguente documentazione:
 - a) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità legale;
 - b) il "*curriculum vitae e professionale*", nel quale debbono essere specificamente indicati i titoli, le pubblicazioni e tutte le attività svolte, con particolare riguardo a quelle didattiche e scientifiche, nonché l'elenco delle pubblicazioni presentate ai fini della valutazione nel numero massimo fissato nel precedente articolo 1;
 - c) i titoli culturali, professionali e di servizio eventualmente posseduti;
 - d) le pubblicazioni scientifiche, a scelta del candidato, nel numero massimo fissato nel precedente articolo 1.



Università degli Studi del Sannio
Unita Organizzativa "Personale Docente e Ricercatori"
Procedura di valutazione comparativa Prima Fascia - Bando

9. Il "curriculum vitae e professionale" e i titoli culturali, professionali e di servizio sono presentati, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche e integrazioni. Qualora l'oggetto della dichiarazione sostitutiva non risulti bene identificato per la natura, la durata, la collocazione temporale e per l'ente interessato, la Commissione Giudicatrice potrà non tenerne conto. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva.
Qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.
10. I candidati presentano pubblicazioni e lavori in copia, attestando ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche e integrazioni, la conformità all'originale della copia prodotta.
11. I candidati devono fornire tutte le indicazioni relative all'autore, al titolo e alla data della pubblicazione o del lavoro presentato.
12. Sono considerate valutabili ai fini della presente selezione esclusivamente le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le normative vigenti, nonché i saggi inserite in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. Le tesi di dottorato o i titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle condizioni di cui al presente comma.
I testi o gli articoli accettati per la pubblicazione, entro la data di scadenza del bando, devono essere presentati insieme al documento di accettazione dell'editore.
13. Per i lavori stampati in Italia, devono risultare adempiuti gli obblighi previsti dal Decreto Luogotenenziale del 31 agosto 1945, n. 660, come modificato ed integrato dalla Legge del 15 aprile 2004, n. 106, e dal Decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 2006, n. 252.
14. Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e, possibilmente, il luogo di pubblicazione o, in alternativa, il codice ISBN, ISSN o altro equivalente.
15. Non verranno prese in considerazione le pubblicazioni e i lavori inviati dopo il termine di scadenza fissato per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura.
16. I candidati diversamente abili, nella domanda di partecipazione, possono richiedere l'ausilio necessario in relazione alla propria disabilità, allegando una certificazione medico-sanitaria dalla quale si evinca il tipo di handicap posseduto.
17. Le dichiarazioni di cui al D.P.R. n. 445/2000, possono essere utilizzate dai cittadini italiani e dell'Unione Europea, senza limitazioni.
18. Le dichiarazioni di cui al D.P.R. n. 445/2000, possono essere utilizzate dai cittadini extracomunitari qualora si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili, attestabili e riferibili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero. Al di fuori di questi casi, gli stati, le qualità personali e i fatti devono essere documentati mediante certificati e/o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana ovvero da un traduttore ufficiale che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito il candidato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.
19. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà rese dai candidati secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
20. I candidati sono ammessi alla procedura di valutazione comparativa con riserva.
21. La esclusione dalla procedura può essere disposta, in qualsiasi momento, con Decreto motivato del Rettore, notificato all'interessato mediante raccomandata con avviso di



Università degli Studi del Sannio
Unita Organizzativa "Personale Docente e Ricercatori"
Procedura di valutazione comparativa Prima Fascia - Bando

ricevimento e/o mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica indicato dal candidato nella domanda di partecipazione.

22. Per eventuali comunicazioni ai candidati l'Amministrazione utilizzerà l'indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione. Ogni eventuale variazione dovrà essere comunicata dai candidati alla casella pec dell'Università degli Studi del Sannio amministrazione@cert.unisannio.it oppure al seguente indirizzo ufficio.docenti@unisannio.it, fermo restando che la Università degli Studi del Sannio non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario o di smarrimento delle comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione della sua variazione, né per eventuali disguidi postali o telegrafici ad essa non imputabili o, comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Articolo 4
Modalità di svolgimento della procedura

1. La Commissione, con decisioni assunta a maggioranza dei componenti, individua unicamente il candidato maggiormente qualificato, all'esito della valutazione della prova didattica, ove prevista, e di una valutazione comparativa effettuata sulla base delle pubblicazioni scientifiche e dei "curricula" presentati dai candidati e delle attività didattiche e scientifiche da essi svolte.
2. La valutazione deve essere effettuata secondo criteri predeterminati dalla Commissione nel rispetto degli standard di qualificazione e dei diversi punteggi massimi attribuibili, come individuati dal Consiglio di Dipartimento nella richiesta di attivazione della procedura ed indicati nel presente bando.

Articolo 5
Valutazione della attività didattica

1. Ai fini della valutazione della attività didattica sono presi in considerazione il volume e la continuità di tale attività tenuto conto, in particolare, della responsabilità di insegnamenti e/o moduli e della partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto.
2. Ai fini della valutazione della attività didattica integrativa e di servizio agli studenti sono prese in considerazione le attività di cura, in qualità di relatore o correlatore, delle tesi di laurea e di laurea magistrale e delle tesi di dottorato, nonché le attività seminariali, le esercitazioni e il tutoraggio degli studenti.

Articolo 6
Valutazione della attività di ricerca scientifica

1. Ai fini della valutazione della attività di ricerca scientifica svolta dai candidati sono presi in considerazione i seguenti aspetti:
 - a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali ovvero partecipazione agli stessi, nonché direzione e partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche;
 - b) conseguimento della titolarità di brevetti nei settori nei quali è rilevante;
 - c) partecipazione in qualità di relatore invitato o componente del comitato scientifico di congressi e convegni nazionali e internazionali;
 - d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
 - e) ogni altra attività di coordinamento ed esperienza di rilievo scientifico maturata nel campo della ricerca nazionale ed internazionale.
2. Ai fini della valutazione delle pubblicazioni dei candidati sono considerate le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché i saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali.



Università degli Studi del Sannio
Unita Organizzativa "Personale Docente e Ricercatori"
Procedura di valutazione comparativa Prima Fascia - Bando

3. Fatto salvo il limite massimo di pubblicazioni che il candidato deve presentare ai fini della loro valutazione analitica, come stabilito nell'articolo 1 del presente bando, la Commissione deve tenere in debita considerazione la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, la intensità e la continuità temporale della stessa, esclusi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dalla attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali, che dovranno essere comprovati dallo stesso candidato mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa nel rispetto delle vigenti disposizioni normative che disciplinano la materia, da allegare alla documentazione a corredo della domanda.
4. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche è svolta sulla base dei seguenti criteri:
 - a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
 - b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e, in particolare, con i settori scientifico disciplinari eventualmente indicati o con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
 - c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
 - d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;
 - e) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, sono presi in considerazione anche i seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione:
 - 1) numero totale delle citazioni;
 - 2) numero medio di citazioni per pubblicazione;
 - 3) "*impact factor*" totale;
 - 4) "*impact factor*" medio per pubblicazione;
 - 5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato ("*Indice di Hirsch*" o simili).

Articolo 7 **Valutazione delle attività istituzionali, organizzative e di servizio**

1. Ai fini della valutazione delle attività istituzionali, organizzative e di servizio sono presi in considerazione gli incarichi e/o le funzioni svolte in organi collegiali, commissioni e consulte dipartimentali e di ateneo, le cariche istituzionali ricoperte e gli incarichi di gestione svolti presso istituzioni universitarie ed enti pubblici di ricerca.

Articolo 8 **Modalità di attribuzione dei punteggi**

1. La Commissione di valutazione deve attenersi ai punteggi massimi attribuibili indicati dai Consigli di Dipartimento e riportati nell'articolo 1 del presente bando per la valutazione:
 - a) delle attività di ricerca e le pubblicazioni scientifiche;
 - b) delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e della prova didattica;
 - c) delle attività istituzionali, organizzative e di servizio.

Articolo 9 **Prova didattica e accertamento delle competenze linguistiche**

1. I candidati che non rivestono la qualifica di Professore Universitario di Prima e di Seconda fascia e di Ricercatore Universitario a tempo indeterminato, devono svolgere una prova didattica, ai sensi del "*Regolamento per la disciplina delle chiamate dei professori di prima e seconda fascia, ai sensi degli articoli 18 e 24, commi 5 e 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dell'articolo 1, comma 9, della Legge 4 novembre*



Università degli Studi del Sannio
Unita Organizzativa "Personale Docente e Ricercatori"
Procedura di valutazione comparativa Prima Fascia - Bando

2005, n. 230", nell'ambito Settore Scientifico-Disciplinare indicato nell'articolo 1 del presente bando.

2. **La data fissata per la eventuale prova didattica verrà notificata ai candidati almeno 5 (cinque) giorni prima di quello stabilito per lo svolgimento della stessa, esclusivamente mediante avviso pubblicato all'Albo On-Line di Ateneo.**
3. La Commissione dovrà accertare, nella medesima sede, le eventuali competenze linguistiche del candidato se richieste.
4. I candidati che dovranno sostenere la prova didattica sono invitati a presentarsi nel giorno, nell'ora e nel luogo all'uopo stabiliti, muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità legale, con le modalità indicate nell'avviso stesso.
5. La pubblicazione all'Albo On-Line di Ateneo della data di svolgimento della prova didattica ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
6. La Commissione individua tre argomenti inerenti ai temi generali e metodologici del settore scientifico-disciplinare indicato nell'articolo 1 del presente bando, tra i quali il candidato sceglie l'argomento oggetto della prova, e li comunica ai candidati almeno un giorno prima di quello stabilito per lo svolgimento della prova didattica.
7. **Il giorno, l'ora e il luogo stabiliti dalla Commissione per la comunicazione ai candidati dell'argomento oggetto della prova (almeno un giorno prima dello svolgimento della stessa)** vengono pubblicati sul Sito Web di Ateneo con la precisazione che la pubblicazione sul Sito Web di Ateneo ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. Pertanto i candidati sono invitati a presentarsi nel giorno, nell'ora e nel luogo all'uopo stabiliti dalla Commissione, muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità legale con le modalità indicate nell'avviso stesso.
8. La mancata presentazione di un candidato alla prova didattica è considerata esplicita e definitiva manifestazione della sua volontà di rinunciare alla partecipazione alla procedura di valutazione comparativa oggetto del presente bando.

Articolo 10 Commissione esaminatrice

1. La Commissione Esaminatrice della procedura di valutazione comparativa oggetto del presente bando viene nominata con Decreto del Rettore su proposta del Consiglio di Dipartimento che ha richiesto la attivazione della procedura secondo le disposizioni contenute nell'articolo 11 del "**Regolamento per la disciplina delle chiamate dei professori di prima e seconda fascia, ai sensi degli articoli 18 e 24, commi 5 e 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dell'articolo 1, comma 9, della Legge 4 novembre 2005, n. 230**", emanato con Decreto Rettoriale del 2 agosto 2021, n. 907.
2. Eventuali istanze di ricusazione dei componenti della Commissione possono essere presentate dai candidati entro e non oltre i dieci giorni successivi alla data di pubblicazione, sul Sito Web di Ateneo, del Decreto Rettoriale di nomina.
3. La Commissione individua al suo interno un Presidente e un Segretario Verbalizzante.
4. La Commissione esaminatrice rientra nella tipologia dei "*collegi perfetti*" e, pertanto, può legittimamente svolgere le sue funzioni e i suoi compiti solo a condizione che siano presenti, ad ogni riunione, tutti i membri che la compongono.
5. La Commissione assume le sue decisioni a maggioranza assoluta dei componenti.
6. La Commissione può riunirsi, collegialmente, anche per via telematica.
7. La Commissione deve concludere i lavori entro il termine di tre mesi, che decorrono dalla data del Decreto Rettoriale con il quale la Commissione stessa viene nominata.
8. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il termine per la conclusione della procedura, su expressa e motivata richiesta del Presidente della Commissione.
9. Il Rettore accerta, entro trenta giorni dalla consegna, la regolarità formale degli atti.



Università degli Studi del Sannio
Unita Organizzativa "Personale Docente e Ricercatori"
Procedura di valutazione comparativa Prima Fascia - Bando

10. Il Decreto Rettoriale con il quale viene accertata la regolarità formale degli atti della procedura di valutazione comparativa è pubblicato nell'Albo On-Line di Ateneo.
11. Entro due mesi dall'approvazione degli atti, il Consiglio di Dipartimento che ha richiesto la copertura del posto propone la chiamata del candidato selezionato dalla Commissione.
12. La proposta di chiamata viene successivamente approvata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.

Articolo 11
Diritti e Doveri

1. In materia di diritti e doveri dei professori universitari di prima fascia si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia di stato giuridico del personale docente in servizio di ruolo presso le istituzioni universitarie.

Articolo 12
Trattamento economico

1. In materia di trattamento economico, fiscale, assistenziale e previdenziale, si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia.

Articolo 13
Copertura Finanziaria

1. Ai fini della chiamata del Professore di Prima Fascia verranno utilizzate le risorse nell'ambito e a valere sulle risorse del Progetto "Dipartimenti di Eccellenza 2023-2027" (1,00 "punti organico").
2. Gli oneri stipendiali derivanti dalla copertura del posto di Professore di Prima Fascia innanzi specificato gravano sul del "budget di costo", stimato per lo scorso del corrente anno, tenuto conto della data di assunzione del predetto professore di prima fascia a decorrere dal 16 dicembre 2025, nell'importo lordo omnicomprensivo pari ad € 4.624,86, mediante la sua imputazione alle pertinenti voci COAN del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione Annuale per l'Esercizio 2025 (COAN ANTICIPATA 12863/2025), e, in particolare, sui fondi del progetto denominato "Dipartimenti di eccellenza 2023-2027", individuato nel sistema UGOV con la codifica "**DIP_ECC_2023_2027**"; come di seguito specificato:
 - ✓ CA.04.43.01.01.01, denominata "*Stipendi ed altri assegni fissi al personale docente e ricercatore*", per un importo pari ad € 3.371,50;
 - ✓ CA.04.43.01.01.02, denominata "*Oneri previdenziali a carico Ente su assegni fissi personale docente e ricercatore*", per un importo pari ad € 966,78;
 - CA.04.43.01.01.03, denominata "*Oneri IRAP su assegni fissi personale docente e ricercatore*", per un importo pari ad € 286,58.

Articolo 14
Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) i dati raccolti con il presente bando saranno utilizzati dall'Università degli Studi del Sannio in qualità di Titolare del Trattamento esclusivamente nell'interesse pubblico perseguito dall'Ateneo nel dar corso alla procedura e non saranno utilizzati per altre finalità.
2. Il trattamento avverrà a cura delle persone preposte alla procedura concorsuale, inclusa la Commissione esaminatrice, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e la loro mancata, parziale o inesatta comunicazione può precludere tale valutazione.
3. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e segg. del GDPR.



Università degli Studi del Sannio
Unita Organizzativa "Personale Docente e Ricercatori"
Procedura di valutazione comparativa Prima Fascia - Bando

4. Il Responsabile della Protezione dei Dati può essere contattato al seguente indirizzo mail:
dpo@unisannio.it

Articolo 15

Norme finali e di rinvio

1. Ai sensi dell'articolo 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, il Responsabile del Procedimento è la Dottoressa **Iolanda MANICATORI**, Responsabile della Unità Organizzativa "Docenti e Ricercatori", che potrà essere contattata al seguente recapito telefonico: 0824/305044-305061 o al seguente indirizzo di posta elettronica: ufficio.docenti@unisannio.it.
2. Il presente bando è pubblicato nell'Albo On-Line di Ateneo, nel Sito Web del Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca e nel Sito Web della Unione Europea ed il relativo avviso viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa espresso rinvio alle disposizioni normative contenute negli articoli 18 e 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, in quanto compatibili, e a quelle contenute nel "**Regolamento per la disciplina delle chiamate dei professori di prima e seconda fascia, ai sensi degli articoli 18 e 24, commi 5 e 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dell'articolo 1, comma 9, della Legge 4 novembre 2005, n. 230**", e consultabile al seguente indirizzo: <https://www.unisannio.it/it/ateneo/regolamenti/regolamenti%20personale%20docente>.

**Il Rettore
Professore Gerardo CANFORA
“Firmato Digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005”**

**INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION)**

CONCORSI E SELEZIONI



Università degli Studi del Sannio
Unita Organizzativa "Personale Docente e Ricercatori"
Procedura di valutazione comparativa Prima Fascia - Bando

Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è l' **Università degli Studi del Sannio** con sede legale in Piazza Guerrazzi, 1, (cap 82100), Tel. +39 0824305081 C.F. 01114010620 Mail::segreteria.rettore@unisannio.it, PEC: amministrazione@cert.unisannio.it (*di seguito: Titolare del trattamento o Titolare*)

Responsabile per la protezione dei dati personali

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) può essere contattato al seguente indirizzo mail: dpo@unisannio.it

Definizioni

Per «**trattamento**» si intende qualsiasi operazione, anche automatizzata, eseguita su dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Per «**interessato**» si intende la persona fisica cui si riferiscono i dati personali ottenuti dal Titolare.

Per «**dato personale**» si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («**interessato**»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

Finalità e base giuridica del trattamento

I dati personali sono trattati per consentire l'espletamento delle attività relative ai concorsi e alle procedure selettive indette dall'Ente.

Il trattamento dei dati personali è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento (art. 6 c.1, lett. e, GDPR), in adempimento di obblighi legali ai quali è soggetto il Titolare (art. 6 c.1, lett. c, GDPR) e all'esecuzione di un contratto tra il Titolare e l'interessato o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta di quest'ultimo (art. 6 c.1, lett. b, GDPR).

Tenuto conto delle finalità indicate, per i trattamenti dei dati personali di cui alla presente informativa non è richiesto il consenso dell'interessato e il conferimento dei dati è obbligatorio. Nei casi di mancata, parziale o inesatta comunicazione dei dati non sarà possibile partecipare ai concorsuali e alle procedure selettive.

Ai fini del trattamento, non è adottato alcun processo decisionale automatizzato, né è previsto il ricorso a tecniche di profilazione della persona fisica per prevedere le preferenze, i comportamenti e le posizioni personali dell'interessato.

Modalità di trattamento e sicurezza dei dati

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. n. 196/2003, il trattamento dei dati personali da parte del Titolare sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell'interessato.

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti cartacei, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza.

Il Titolare adotta specifiche misure per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati, impegnandosi ad aggiornare costantemente le misure di garanzia e di sicurezza, secondo quanto indicato dal Garante Privacy nazionale ed europeo.



Università degli Studi del Sannio
Unita Organizzativa "Personale Docente e Ricercatori"
Procedura di valutazione comparativa Prima Fascia - Bando

Destinatari dei dati oggetto di trattamento

L'accesso ai dati è consentito ai soli operatori autorizzati (dipendenti, collaboratori, componenti della Commissione esaminatrice, ecc.), periodicamente aggiornati sulle regole della privacy, ed è comunque consentito solo per le finalità legate al ruolo dell'operatore e soltanto per lo stretto tempo necessario.

Se obbligatorio, necessario o comunque funzionale al raggiungimento delle finalità sopra indicate, i dati potranno essere comunicati a soggetti esterni al Titolare appartenenti alle seguenti categorie:

- Soggetti privati esterni che compongono la Commissione esaminatrice;
- Soggetti cui vengono attribuite funzioni di supporto tecnico al Titolare;
- Tecnici addetti all'assistenza hardware e software, inclusi provider, società informatiche, fornitori di reti, servizi di comunicazione elettronica e servizi informatici e telematici di archiviazione e gestione dei dati;
- Autorità giudiziaria e/o di pubblica sicurezza, nei casi espressamente previsti dalla legge
- Soggetti pubblici o privati cui la legge riconosce funzioni di tipo pubblicistico (es. Ministeri, Enti pubblici, ecc.);
- Soggetti privati, inclusi i concorrenti, in caso di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Tutti i soggetti appartenenti alle categorie cui i dati possono essere comunicati li utilizzeranno in qualità di "Responsabili del trattamento" appositamente istruiti dal Titolare, ovvero in qualità di Titolari autonomi o Co-titolari autorizzati ad accedervi in forza di disposizioni di legge, regolamentari e contrattuali.

Con riferimento alla diffusione dei dati personali, restano fermi gli obblighi di pubblicazione incombenti sul Titolare in materia di Amministrazione Trasparente e di Pubblicità legale.

Conservazione dei dati

I dati personali sono conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e, comunque, per la durata necessaria all'adempimento degli obblighi di legge incombenti sul Titolare del trattamento , anche per espletare tutti gli obblighi e compiti legali e contrattuali connessi o derivanti dalla procedura e per provare l'adempimento degli stessi.

Trascorsi i termini sopra indicati, i dati personali saranno resi anonimi o cancellati, salvo che la conservazione sia necessaria per altre e diverse finalità previste per espressa previsione di legge, ovvero per esigenze connesse all'attività istituzionale svolta da Autorità Pubbliche e da Organi di vigilanza e controllo.

Restano fermi i maggiori periodi di conservazione al fine di consentire al Titolare di perseguire un proprio legittimo interesse, ad esempio nell'ipotesi di contenzioso con l'interessato o comunque derivante dai concorsi e dalle procedure selettive.

Diritti dell'interessato

L'interessato cui si riferiscono i dati personali può, in qualsiasi momento, esercitare i seguenti diritti:

- di **accesso** ai dati personali, ottenendo la conferma dell'esistenza di un trattamento di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, la loro comunicazione in forma intelligibile e copia, nonché informazioni relative alle finalità del trattamento, alle categorie di dati personali in questione, ai destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, al periodo di conservazione, ecc. (art. 15, GDPR);
- di ottenere, laddove inesatti, la **rettifica** dei propri dati personali, nonché l'**integrazione** degli stessi laddove ritenuti incompleti in relazione alle finalità del trattamento (art. 16, GDPR);
- di ottenere la **cancellazione** dei dati ("diritto all'oblio"), laddove ricorra una delle fattispecie previste dalla legge (art. 17, GDPR);
- di ottenere la **limitazione** del trattamento, nei casi previsti dalla legge (art. 18, GDPR);
- qualora ne faccia richiesta, di ricevere **comunicazione** delle eventuali rettifiche, cancellazioni o



Università degli Studi del Sannio
Unita Organizzativa "Personale Docente e Ricercatori"
Procedura di valutazione comparativa Prima Fascia - Bando

limitazioni del trattamento comunicate dal Titolare ai destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali, salvo che ciò si riveli impossibile o richieda uno sforzo sproporzionato (art. 19, GDPR);
- di ottenere la **portabilità** dei dati, ove previsto (art. 20, GDPR);
- di **opporsi**, in tutto o in parte, al trattamento per un motivo legittimo (art. 21, GDPR).

I diritti sopra indicati potranno essere esercitati mediante comunicazione scritta al Titolare, utilizzando i recapiti indicati nella presente informativa.

L'interessato ha altresì il diritto di proporre **reclamo** all'Autorità di controllo italiana (Garante per la protezione dei dati personali), ovvero ad un'Autorità di controllo dello Stato membro in cui l'interessato risiede abitualmente o lavora o, ancora, del luogo ove si è verificata la presunta violazione del GDPR (art. 13, GDPR). Resta ferma la possibilità di proporre ricorso amministrativo o giurisdizionale.